

Accertamento: i giudici tributari dicono no al raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento

di Redazione

Publicato il 3 aprile 2012



Dopo l'ordinanza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, le Commissioni tributarie di Vicenza e Reggio Emilia asseriscono che il raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento non opera se il reato tributario, all'atto della denuncia in Procura, era già prescritto o se l'ufficio non ha prodotto la notizia di reato in giudizio, per consentire un'idonea valutazione al giudice tributario. In particolare, la sentenza n. 824/1/12 della Commissione tributaria di Vicenza e la sentenza n. 135/1/12 della Commissione tributaria di Reggio Emilia hanno espresso la necessità che la commissione adita operi un controllo sull'operato dell'Amministrazione onde evitare un uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato per fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

